

COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

COPIA

Deliberazione n. 7 del 31/3/2008

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di I^ convocazione - seduta pubblica

Oggetto: Regolamento sull'applicazione della TARSU 2008 - Modifica

L'anno duemilaotto, addì trentuno del mese di marzo alle ore 20,30
nella sala delle adunanze consiliari

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale

nelle persone dei sigg.ri:

		Presente	Assente
1) Parisella Luigi	Sindaco	1	
2) Parisella Piero	Componente	2	
3) Di Manno Onorato	Componente	3	
4) Pietricola Vincenzo	Componente		1
5) Rega Pasqualino	Componente	4	
6) Ciccarelli Antonio	Componente	5	
7) Capasso Vincenzo	Componente	6	
8) Peppe Arcangelo	Componente	7	
9) Bortone Xenio	Componente	8	
10) Spagnardi Claudio	Componente	9	
11) Matteoli Luigi	Componente	10	
12) Biasillo Lucio	Componente		2
13) Refini Fabio	Componente	11	
14) Di Fazio Nicola Orlando	Componente		3
15) Mastromanno Dante	Componente	12	
16) Padula Claudio	Componente	13	
17) Azzarà Giuseppe	Componente	14	
18) Fiore Giorgio	Componente	15	
19) Zenobio Stefano	Componente	16	
20) D'Ambrogio Enzo	Componente	17	
21) Maschietto Beniamino	Componente	18	
22) Capotosto Paolo	Componente	19	
23) Forte Antonio	Componente	20	
24) Cima Maurizio Vincenzo	Componente	21	
25) Giannoni Gianni	Componente	22	
26) di Fazio Fernando	Componente	23	
27) Faiola Arnaldo	Componente	24	
28) de Bonis Raffaele	Componente	25	
29) di Fazio Massimo	Componente	26	
30) Giardino Paolo	Componente		4
31) De Santis Onorato	Componente	27	

Assiste il segretario generale dott.ssa Avv.to Celestina Labbadia

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Giorgio Fiore assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to sig. Giorgio Fiore

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Avv.to Celestina Labbadia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale viene affissa all'albo il <u>15 APR 2008</u> per restarvi 15 giorni ai sensi di legge Addi <u>15 APR 2008</u> IL MESSO COMUNALE del Comune di Fondi (Rosa Trionfante)	Copia del presente verbale è stata pubblicata all'albo dal _____ al _____ e contro la stessa _____ sono stati presentati reclami Addi _____ IL MESSO COMUNALE
--	--

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio e conformemente alle certificazioni del messo comunale:

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

<input checked="" type="checkbox"/> E' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del T.U. 267/2000 Addi <u>15 APR 2008</u> IL SEGRETARIO GENERALE	<input type="checkbox"/> E' stata affissa all'albo pretorio del Comune a norma dell'art. 124 del T.U. 267/2000 per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ al _____ <input type="checkbox"/> E' divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, a norma dell'art. 134, comma 3° del T.U. 267/2000 Addi _____ IL SEGRETARIO GENERALE
--	--

PARERI DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO
(art. 49 D.Lg.vo 267/2000)

Parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott.ssa Tommasina Biondino

Parere favorevole
in ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to dott. ssa Tommasina Biondino

E' copia conforme all'originale
Fondi li

15 APR 2008



IL FUNZIONARIO INCARICATO

Il Presidente passa la parola al Consigliere Capasso che espone l'argomento.

I L CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'intervento del Consigliere Capasso;

Visto il capo III° del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha istituito la Tassa Raccolta e Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani;

Vista la deliberazione consiliare n. 13 del 27/03/2007 con la quale è stato approvato il nuovo testo del Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Raccolta e Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 61 del 28/02/2008 con all'oggetto "Regolamento sull'applicazione della TARSU - Proposta di Modifica"

Visto l'art. 5, dell'attuale Regolamento che disciplina, inoltre, la tassa giornaliera di smaltimento rifiuti di cui all'art. 77 D.Lgs. 507/93, per le superfici di locali ed aree pubblici, di uso pubblico. La misura della tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tariffa annuale prevista per ciascuna categoria contenente voci corrispondenti di uso diviso per 365 giorni, maggiorata dell'importo percentuale del 40%. A tal proposito, per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

Nei casi di occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa di smaltimento contestualmente al versamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, con il modello di cui all'art. 50 comma 5 D.Lgs. 507/93, ovvero, in mancanza di autorizzazione per l'occupazione, mediante versamento diretto;

Visto l'art. 17 dell'attuale Regolamento, il quale prevede, per le unità abitative, uno sgravio, fino a concorrenza dell'importo iscritto a ruolo, di Euro 80,00/T (ottanta/00) o frazione per ogni tonnellata di rifiuti speciali assimilati agli urbani destinati al riciclaggio organico (compostaggio, biometanazione, ecc..). Tale beneficio, richiesto a mezzo presentazione della certificazione positivamente prescritta, varierà in base ai costi sostenuti dall'Ente per il pagamento del servizio di smaltimento dei rifiuti. A tal uopo, l'ammontare dei benefici tariffari sarà annualmente deliberato dalla Giunta Municipale ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 42 comma 2 D.Lgs. 267/2000 e 54 D.Lgs. 446/1997.

Per le utenze non domestiche, oltre a quelle di cui all'art. 2 ed all'art. 16, sono previste le seguenti agevolazioni:

- riduzione, fino a concorrenza dell'importo iscritto a ruolo, di Euro 60,00/T (sessanta/00) o frazione per ogni tonnellata di rifiuti speciali assimilati agli urbani destinati al riciclaggio organico. Tale beneficio, determinato annualmente ai sensi del comma 3, sarà riconosciuto a seguito della produzione di apposita certificazione rilasciata dalla ditta abilitata a gestire il servizio in cui verrà dimostrato l'avvenuto smaltimento del materiale riciclato presso i siti segnalati e promossi dall'Amministrazione;

Visto altresì, l'art. 17, lettera "e" dell'attuale Regolamento, che prevede la riduzione del 50% della superficie scoperta dell'area pubblica nel caso di uso privato non esclusivo (per mostre, ponteggi recintati o non, tavolini da bar o ristorazione, ecc.);

Ritenuto dover approvare modifiche ai su indicati articoli del Regolamento;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 relativa allo "Statuto dei diritti del contribuente";

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto dei pareri espressi come segue:

- parere di regolarità tecnica: favorevole
parere di regolarità contabile: favorevole

Con votazione unanime dei presenti

DELIBERA

di approvare la modifica dei su indicati articoli, come di seguito riportati:

- l'art. 5 (*Tassa Giornaliera di Smaltimento*) - La tassa giornaliera di smaltimento rifiuti di cui all'art. 77 D.Lgs. 507/93, per le superfici di locali ed aree pubbliche. La misura della tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tariffa annuale prevista per ciascuna categoria contenente voci corrispondenti di uso diviso per 365 giorni, maggiorata dell'importo percentuale del 40%. A tal proposito, per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

Nei casi di occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa di smaltimento contestualmente al versamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, con il modello di cui all'art. 50 comma 5 D.Lgs. 507/93, ovvero, in mancanza di autorizzazione per l'occupazione, mediante versamento diretto non inferiore ad Euro 12,00 (dodici/00);

- l'art. 17 (*Riduzioni Agevolative*) - Per le unità abitative, uno sgravio, fino a concorrenza del 50% dell'importo iscritto a ruolo, di Euro 80,00/T (ottanta/00) o frazione per ogni tonnellata di rifiuti speciali assimilati agli urbani destinati al riciclaggio organico (compostaggio, biometanazione, ecc.). Tale beneficio, richiesto a mezzo presentazione della certificazione positivamente prescritta, varierà in base ai costi sostenuti dall'Ente per il pagamento del servizio di smaltimento dei rifiuti. A tal uopo, l'ammontare dei benefici tariffari sarà annualmente deliberato dalla Giunta Municipale ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 42 comma 2 D.Lgs. 267/2000 e 54 D.Lgs. 446/1997.

Per le utenze non domestiche, oltre a quelle di cui all'art. 2 ed all'art. 16, sono previste le seguenti agevolazioni:

- riduzione, fino a concorrenza del 50% dell'importo iscritto a ruolo, di Euro 60,00/T (sessanta/00) o frazione per ogni tonnellata di rifiuti speciali assimilati agli urbani destinati al riciclaggio organico. Tale beneficio, determinato annualmente ai sensi del comma 3, sarà riconosciuto a seguito della produzione di apposita certificazione rilasciata dalla ditta abilitata a gestire il servizio in cui verrà dimostrato l'avvenuto smaltimento del materiale riciclato presso i siti segnalati e promossi dall'Amministrazione;
- l'art. 17, lettera "e" - Riduzione del 50% della superficie scoperta dell'area pubblica nel caso di uso privato non esclusivo (per mostre, ponteggi recintati o non, tavolini da bar o ristorazione, ecc.) e della superficie scoperta delle aree private operative di attività economiche;

di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la Fiscalità Locale – Roma

Successivamente

Con votazione unanime dei presenti

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267..

Articolo 15
(Riduzioni per le utenze domestiche)

La tariffa ordinaria viene ridotta nella misura del **25%** nel caso di:

- a. abitazioni con un unico occupante;
- b. abitazioni tenute per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale fuori dal territorio nazionale se trattasi di utenti residenti o aventi dimora all'estero per un periodo superiore ai sei mesi all'anno;

Per usufruire delle suddette riduzioni tariffarie, l'utente è tenuto a produrre apposita denuncia entro il 20 gennaio di ciascun anno, con effetto dall'anno successivo. Parimenti, entro lo stesso termine il medesimo è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni giustificative della riduzione di cui al presente articolo; in caso di omissione si provvede al recupero del tributo secondo le prescrizioni legislative vigenti.

In tutti i casi, l'ufficio tributi dovrà verificare la veridicità delle dichiarazioni a mezzo incroci con le banche dati tributarie disponibili, nonché avvalendosi degli archivi dell'anagrafe dei residenti, delle certificazioni rilasciate da altri comuni e degli archivi relativi alle utenze gestite da soggetti privati gestori di pubblici servizi.

Articolo 16
(Riduzioni per attività stagionali)

Per le utenze non domestiche adibite ad uso stagionale per un periodo inferiore ai sei mesi l'anno o ad uso non continuativo ma ricorrente la tariffa è ridotta del **30%**.

La predetta riduzione è applicabile annualmente, previa dichiarazione del contribuente e verifica dell'Ente, all'effettivo periodo di utilizzazione del servizio di Raccolta e Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani.

(Riduzioni agevolative)

Per le utenze domestiche occupate o detenute da nuclei familiari al cui interno risulta residente una persona diversamente abile la cui invalidità non sia inferiore al 100% è riconosciuta una riduzione tariffaria in misura del **50%**.

Per beneficiare della suddetta agevolazione sarà onere dell'interessato produrre all'ufficio tributi, entro il 20 gennaio di ciascun anno, apposita istanza corredata della certificazione rilasciata dalla Commissione medico-legale della A.S.L. o di altri enti all'uopo competenti. Gli effetti della domanda accolta decorreranno dal 1 gennaio dell'anno successivo. La riduzione, una volta concessa, spetterà anche per gli anni successivi. Per il primo anno di applicazione il termine di presentazione dell'istanza è fissato al 30 aprile;

Per le unità abitative è previsto uno sgravio, fino a concorrenza dell'importo iscritto a ruolo, di **€ 80,00/T** (euro ottanta/00) o frazione per ogni tonnellata di rifiuti speciali assimilati agli urbani destinati al riciclaggio organico. Tale beneficio, richiesto a mezzo presentazione della certificazione positivamente prescritta, varierà in base ai costi sostenuti dall'Ente per il pagamento del servizio di smaltimento dei rifiuti. A tal uopo, l'ammontare dei benefici tariffari sarà annualmente deliberato dalla Giunta Municipale ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 42 comma 2 D.Lgs. 267/2000 e 54 D.Lgs. 446/1997.

Per le utenze non domestiche, oltre a quelle di cui all'art. 2 ed all'art. 16, sono previste le seguenti agevolazioni:

- a. riduzione, fino a concorrenza dell'importo iscritto a ruolo, di **€ 60,00/T** (euro sessanta/00) o frazione per ogni tonnellata di rifiuti speciali assimilati agli urbani destinati al riciclaggio organico. Tale beneficio, determinato annualmente ai sensi del comma 3, sarà riconosciuto a seguito della produzione di apposita certificazione rilasciata dalla ditta abilitata a gestire il servizio in cui verrà

- dimostrato l'avvenuto smaltimento del materiale riciclato presso i siti segnalati e promossi dall'Amministrazione;
- b. riduzione tariffaria del **20%** per le attività produttive che dimostreranno, previa presentazione della documentazione prescritta, di avere provveduto a proprie spese alla raccolta ed al conferimento dei propri rifiuti presso la discarica regolarmente autorizzata;
 - c. riduzione tariffaria dell'**80%** per gli istituti scolastici pubblici e privati legalmente riconosciuti;
 - d. Riduzione tariffaria del **45%** a favore dei produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani che vengono destinati al recupero diretto ai sensi dell'art. 21 comma 7 D.Lgs. 22/1997. In tale ipotesi, il minore gettito T.a.r.s.u., derivando da un'obiettivo minore fruizione del servizio, non ha finalità extrafiscali per cui non richiede la copertura con risorse diverse dal gettito della tassa;
 - e. Riduzione del **50%** della superficie coperta dell'area pubblica nel caso di uso privato non esclusivo (per mostre, ponteggi recintati o non, tavolini da bar o ristorazione, ecc.).

Le riduzioni possono essere cumulate entro il limite massimo del **50%** della tassa ad esclusione degli edifici scolastici pubblici e privati legalmente riconosciuti.

La determinazione a consuntivo delle riduzioni spettanti comporta lo sgravio o il rimborso dell'eccedenza della tassa.

L'eventuale sgravio o rimborso è subordinato, ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 5/2/1997 n. 22, al comprovato avvio al recupero dei rifiuti presso terzi autorizzati, documentato attraverso il formulario di identificazione di cui all'art. 15 D. Lgs. 5/2/1997 n. 22 regolarmente datato e controfirmato dal destinatario, oppure tramite la lettera di comunicazione alla Regione della mancata ricezione del detto formulario entro n. 3 mesi (elevati a 6 nel caso di spedizioni transfrontaliere).

Articolo 18 (Denuncia iniziale)

Chiunque occupa e conduce locali od aree soggette alla tassa è obbligato a farne denuncia, su apposito modulo a stampa predisposto dal Comune, da presentare all'ufficio tributi entro il termine del 20 gennaio successivo a quello d'inizio del presupposto impositivo.

La denuncia comporta la tassazione a norma dell'art. 9, a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione dell'immobile imponente.

La denuncia deve contenere:

- a. l'indicazione del codice fiscale;
- b. cognome, nome, luogo e data di nascita della persona fisica che conduce l'immobile;
- c. se trattasi di utenza domestica, il numero ed i nominativi degli occupanti ivi residenti, domiciliati o aventi stabile dimora;
- d. per gli enti, istituti, associazioni, società ed altre organizzazioni, devono essere indicati la denominazione, la sede, la partita Iva e tutte le generalità del legale rappresentante;
- e. l'indirizzo, la superficie imponente, gli estremi catastali dell'immobile occupato e/o detenuto, con l'indicazione della relativa destinazione;
- f. la data d'inizio dell'occupazione o della detenzione;
- g. la provenienza, ovvero il nominativo del proprietario (se diverso dall'occupante/detentore), o del precedente occupante;
- h. la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data del timbro postale di spedizione.

Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le denunce di variazione, obbligatorie ogni qual volta varino le condizioni di tassabilità.

diritto di sgravio o restituzione di una quota della tassa corrispondente al periodo d'interruzione del servizio, previa richiesta debitamente documentata. La suddetta quota non potrà essere inferiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato.

Nelle ipotesi di cui al comma precedente, è consentito il cumulo con riduzioni agevolative di cui all'art. 17 comma 5 del presente Regolamento, nel limite massimo del 60% di riduzione della tariffa ordinaria.

Articolo 4 **(Gestione del servizio e funzionario responsabile)**

Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa in relazione alla sua dimensione organizzativa ed alla rilevanza economica è esercitato in conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento e dalle disposizioni del D.Lgs. 507/93 e successive integrazioni e modificazioni.

La Giunta Comunale nomina un funzionario responsabile della gestione del servizio, al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi e le eventuali compensazioni.

Il funzionario responsabile, al fine di provvedere all'attività organizzativa e gestionale, si avvale della collaborazione delle unità organizzative competenti e degli altri uffici e servizi comunali, nonché delle attività di controllo e di accertamento svolte dalla Polizia municipale.

In caso d'inerzia, il funzionario ha l'obbligo di sollecitare i predetti uffici e servizi, dandone anche comunicazione al Sindaco.

Il Comune provvede a comunicare al Ministero dell'Economia e Finanze, entro sessanta giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione, il nominativo del funzionario responsabile.

Articolo 5 **(Gettito della tassa e costo del servizio. Tassa giornaliera di smaltimento)**

Il costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati deve essere coperto, nella misura percentuale determinata dall'organo esecutivo, dal gettito della tassa.

Il gettito della tassa, da assumere ai fini della copertura di cui al comma 1, è quello della tassa annuale iscritta nei ruoli emessi nel corso dell'esercizio per l'anno di competenza, al netto delle somme rimborsate o sgravate nell'esercizio medesimo e degli oneri diretti di riscossione del tributo (compensi al concessionario). Non si considerano le addizionali, gli interessi e le sanzioni.

Qualora il gettito della tassa, determinato ai sensi del comma 2, superi il costo del servizio calcolato ai sensi dell'art. 61 D.Lgs.507/93 e come iscritto definitivamente nel bilancio di previsione, il Comune provvede al conguaglio della tassa eccedente attraverso il riconoscimento di un credito deducibile in percentuale dal tributo dovuto per l'anno successivo.

Il presente regolamento disciplina, inoltre, la **tassa giornaliera di smaltimento rifiuti** di cui all'art. 77 D.Lgs. 507/93, per le superfici di locali ed aree pubblici, di uso pubblico. La misura della tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tariffa annuale prevista per ciascuna categoria contenente voci corrispondenti di uso diviso per 365 giorni, maggiorata dell'importo percentuale del 40%. A tal proposito, per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

~~Non sono ammesse~~ detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa di smaltimento contestualmente al versamento della

tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, con il modello di cui all'art. 50 comma 5 D.Lgs.507/93, ovvero, in mancanza di autorizzazione per l'occupazione, mediante versamento diretto.

Articolo 6 **(Presupposti, soggetti passivi e responsabili della tassa)**

L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa, così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili, è effettuata dal provvedimento legislativo a cui si fa pertanto rinvio.

Per le utenze domestiche affittate o concesse in comodato in modo saltuario ed occasionale, in ogni caso per un periodo inferiore a dodici mesi, la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di sub-affitto, dal primo affittuario.

Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte operative imponibili di uso comune.

Per le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Articolo 7 **(Locali ed aree tassabili)**

Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione - stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma - chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione delle costruzioni ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.

Sono da considerarsi, in ogni caso, tassabili, le superfici utili di:

- a. tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) come pure quelli delle dipendenze anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.) escluse le stalle, fienili e le serre a terra;
- b. tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
- c. tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;
- d. tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate direttamente per tali attività;
- e. tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;
- f. tutti i vani, accessori e pertinenze senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici (comprese le unità sanitarie locali), dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;
- g. tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate a depositi di materiali, al relativo carico/scarico ed alla sosta e manutenzione dei mezzi aziendali, destinati ad